

REGOLAMENTO (CEE) N. 488/74 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 1974
che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 19 del regolamento n. 120/67/CEE possono essere adottate misure quando il prezzo cif di uno o più prodotti superi notevolmente il prezzo d'entrata; che tale situazione può persistere e perciò stesso il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1968/73 un superamento notevole del prezzo d'entrata sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del 2 %; che tale superamento rischia di persistere quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del frumento tenero, dell'orzo, del granturco, della segala, dell'avena, del sorgo, di semole e semolini di frumento o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per questi prodotti;

considerando che i rapporti esistenti fra il prodotto di base e i suoi prodotti trasformati, nonché la situazione

del mercato di taluni prodotti trasformati rendono altresì necessario stabilire un prelievo all'esportazione di tali prodotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1964/73 del Consiglio, del 17 luglio 1973⁽⁵⁾, ha fissato il prezzo d'entrata dei cereali per la campagna di commercializzazione 1973/1974;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1968/73 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati di cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'importanza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) e d) del regolamento n. 120/67/CEE, esclusi i prodotti amidacei, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1968/73;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi

— per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al comma precedente;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 3.

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente agli importi elencati nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73 sono fissati agli importi indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 febbraio 1974 che fissa i prelievi all'esportazione
nel settore dei cereali

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	90,00
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	10,00
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	30,00
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	20,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	35,00
10.07 C	Sorgo	20,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	50,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	50,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	50,00
11.01	Farina di cereali :	
	C. di orzo	12,50
	D. di avena	10,00
	E. di granturco :	
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso	17,50
	II. altra	35,00
	H. di miglio	—
	K. di sorgo	20,00
11.02	Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato ; germi di cereali, anche sfarinati :	
	A. Semole, semolini :	
	II. di segala	10,00
	III. di orzo :	
	a) avente un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso	12,50
	b) altri	25,00
	IV. di avena :	
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	10,00
	b) altri	20,00

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.02 (seguito)	V. di granturco : a) aventi un tenore in materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso : 1. destinati all'industria della birra 17,50 2. altri 17,50 b) altri 35,00 VIII. di miglio — IX. di sorgo 20,00 B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati : I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio : a) mondati (decorticati o pilati) : 1. di orzo ⁽²⁾ 25,00 2. di avena : aa) Avena spuntata 20,00 bb) altri ⁽²⁾ 20,00 4. di miglio — b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten ») : 1. di orzo ⁽²⁾ 25,00 2. di avena ⁽²⁾ 20,00 4. di miglio ⁽²⁾ — II. di altri cereali : a) di frumento (grano) ⁽²⁾ 90,00 b) di segala ⁽²⁾ 10,00 c) di granturco ⁽²⁾ 35,00 d) di sorgo ⁽²⁾ 20,00 C. Cereali perlati : I. di frumento (grano) ⁽³⁾ 90,00 II. di segala ⁽³⁾ 10,00 III. di orzo : a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria ⁽³⁾ 12,50 b) altri ⁽³⁾ 25,00 IV. di avena ⁽³⁾ 20,00 V. di granturco ⁽³⁾ 35,00 VII. di miglio ⁽³⁾ — VIII. di sorgo ⁽³⁾ 20,00	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.02 (seguito)	D. Cereali soltanto spezzati :	
	I. di frumento (grano)	90,00
	II. di segala	10,00
	III. di orzo	25,00
	IV. di avena	20,00
	V. di granturco	35,00
	VII. di miglio	—
	VIII. di sorgo	20,00
	E. Cereali schiacciati ; fiocchi :	
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio :	
	a) Cereali schiacciati :	
	1. di orzo	25,00
	2. di avena	20,00
	4. di miglio	—
	b) Fiocchi :	
	1. di orzo	12,50
	2. di avena	10,00
	4. di miglio	—
	II. di altri cereali :	
	a) di frumento (grano)	90,00
	b) di segala	10,00
	c) di granturco	35,00
	d) di sorgo	20,00
	F. Agglomerati (« pellets ») :	
	I. di frumento (grano)	90,00
	II. di segala	10,00
	III. di orzo	25,00
	IV. di avena	20,00
	V. di granturco	35,00
	VI. di riso	204,00
	VIII. di miglio	—
	IX. di sorgo	20,00
	G. Germi di cereali, anche sfarinati :	
	I. di frumento (grano)	22,50
	II. altri	8,75

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.07	Malto, anche torrefatto : A. non torrefatto : I. di frumento (grano) : a) presentato sotto forma di farina 45,00 b) altro 45,00 II. altro : a) presentato sotto forma di farina 12,50 b) non nominato 12,50 B. torrefatto 12,50	
23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi : A. di cereali : I. di granturco o di riso : a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35 % in peso 48,00 b) altri : 1. aventi tenore in amido superiore od uguale a 35 % ed inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione 48,00 2. non nominati 48,00 II. di altri cereali : a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso 48,00 b) altri 48,00	
23.07	Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali : B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo, di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari : ex I. Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (*) è : — superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 % 3,50 — superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 % 8,75 — superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 % 15,75 — superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 % 21,00 — superiore al 65 % 24,50	

-
- (¹) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione » in conformità alle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66) e della decisione del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 12).
- (²) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (³) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (⁴) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.
-